



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Imperia

N. 609/2023 reg. gen. not. reato - mod. 21

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari

Esaminato il procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di LUCIA Federico Leonardo e ROCATI Manuel Franco, in atti generalizzati, per il reato di cui agli artt. 110, 527 c.p., e ritenuto che non emergono ipotesi di reato in ordine alle quali esercitare l'azione penale, atteso che:

- in occasione della quinta e ultima serata del 73° Festival della Canzone Italiana, tenutosi al Teatro Ariston di Sanremo nel decorso mese di febbraio, durante la propria esibizione, ROCATI Manuel Franco (in arte "Rosa Chemical") inscenava durante la diretta televisiva, con la collaborazione di LUCIA Federico Leonardo (in arte "Fedez") - in quel momento seduto tra il pubblico presente in sala - un rapporto omosessuale, fintamente culminato con l'appagamento sessuale di quest'ultimo;
- nei giorni successivi alla chiusura della manifestazione canora, giungevano presso questo Ufficio n. 2 esposti, mediante i quali i due cantanti venivano indicati, in conseguenza della condotta descritta al punto che precede, quali coresponsabili del reato di atti osceni in luogo pubblico;
- ad avviso di questo Ufficio, nel comportamento tenuto dagli indagati non sono ravvisabili gli estremi del reato di cui all'art. 527 c.p.;
- anche a voler ritenere che lo spazio fisico del teatro Ariston, ospitante la manifestazione canora in questione, ovvero la sua messa in onda in diretta televisiva, possa qualificarsi "*luogo abitualmente frequentato da minori*"¹ - requisito necessario per la rilevanza penale della condotta di chi compie atti osceni, ai sensi dell'art. 527, comma II, c.p. -, ad avviso di questo Ufficio, difetta certamente l'elemento soggettivo di natura dolosa, alla base del comportamento riferibile ai due indagati, che, nel corso di uno spettacolo televisivo, hanno mimato un amplesso, non sorretti dalla coscienza e volontà di compiere atti obiettivamente idonei ad offendere il comune senso del pudore in ambito sessuale, bensì per finalità di puro spettacolo ovvero "*ioci causa*";

¹ La giurisprudenza del Supremo Collegio si è attestata nel senso di ritenere per "*luogo abitualmente frequentato da minori non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico*" (cfr. Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 56075 del 21/09/2017, ove la Corte ha riconosciuto tale requisito ad un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città, abitualmente utilizzato - e dunque frequentato - da minori per gli spostamenti cittadini) ovvero un luogo "*in cui vi sia la significativa probabilità della presenza*" di minori (cfr. Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 26080 del 22/07/2020, in una fattispecie di atti osceni compiuti all'interno del reparto di un ipermercato aperto al pubblico, in cui erano esposti articoli per fanciulli; Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 2903 del 11/11/2020, in una fattispecie di atti osceni compiuti all'esterno di un edificio scolastico in prossimità dell'orario di uscita degli studenti).

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia

Visto l'art. 408 C.P.P. e ritenuto che, per i motivi esposti sopra, non sussistano elementi che consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna degli indagati;

Ritenuto che non appare necessario notificare della presente richiesta gli esponenti/denunciati, che hanno formulato la relativa richiesta, in quanto il secondo comma dell'art. 408 c.p.p. fa riferimento alla parte offesa, ovvero al titolare del bene giuridico oggetto di tutela della norma incriminatrice, che, nel caso di specie, giusta la collocazione della norma di cui all'art. 527 c.p., all'interno del Titolo IX, Libro II del codice penale, è da individuarsi nella moralità pubblica e nel buon costume, da intendersi come la coscienza etica di un popolo nel momento storico considerato, inteso come bene interesse facente capo allo stato-collettività e non ai singoli privati, che non sono pertanto legittimati né a ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma 2, c.p.p., né a formulare opposizione alla presente richiesta;

CHIEDO

l'archiviazione del procedimento, con restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Imperia, 22 febbraio 2023

Il Pubblico Ministero

Barbara Bresci
sostituto procuratore della Repubblica

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 29/2/2023

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Nicola PIATTI

Visto
in 23/2/2023
IL PROCURATORE della REPUBBLICA
Dott. Alberto UADINI